



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Prot. n. CPTN/0005952/1

Trento, 11/04/2014

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Oggetto: legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle pari opportunità): determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai componenti della commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo.

Vista la legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle pari opportunità);

visto l'articolo 13 della citata legge provinciale n. 13 del 2012 che istituisce la commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo quale organo consultivo del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale in materia di pari opportunità fra donna e uomo, incardinata presso il Consiglio provinciale e nominata dal Presidente del Consiglio entro centocinquanta giorni dalla data della prima seduta del Consiglio;

visto l'articolo 14, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge provinciale sulle pari opportunità che stabilisce che la commissione è nominata per la durata della legislatura ed è composta da:

- sei componenti designate/i dalle associazioni aventi sede nella provincia di Trento, che hanno come fine statutario la promozione delle pari opportunità di genere e che hanno maturato comprovata esperienza almeno triennale in questo ambito;
- una/un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei lavoratori;
- una/un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro;
- due esperte/i individuate dal Consiglio provinciale in ambito accademico e che vantino specifiche pubblicazioni in materia di pari opportunità tra donna e uomo;

nonché il comma 5 dello stesso articolo che prevede che la presidente è eletta dalla commissione fra i suoi componenti;

visto l'articolo 14, comma 6, della citata legge provinciale che dispone che ai componenti della commissione previsti dal comma 1, lettera b), spettano i compensi e i rimborsi delle spese previsti dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali nei limiti fissati dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento);

visto che l'articolo 1 della legge provinciale n. 4/1958 e successive modificazioni prevede che ai componenti delle commissioni istituite presso la Provincia venga corrisposto un gettone individuale di presenza per ogni giornata di partecipazione alle relative riunioni nella misura di euro 18,00, ridotto ad euro 9,00 nel caso di componenti appartenenti ad amministrazioni pubbliche, mentre non spetta al personale dipendente della Provincia e dei suoi enti strumentali. Per riunione si intende la seduta plenaria formalmente convocata escludendo in ogni caso le riunioni dei gruppi di lavoro;

visto che lo stesso articolo 1 della citata legge provinciale n. 4/1958 stabilisce che ai membri delle commissioni spetti anche il rimborso delle spese di viaggio nella misura effettivamente sostenuta e documentata per i viaggi effettuati per l'espletamento delle loro funzioni. Fra tali funzioni rientrano anche quelle per la partecipazione alle sedute plenarie e ai gruppi di lavoro. Per i viaggi è riconosciuta anche la spesa per l'utilizzo del proprio automezzo. Ai membri delle commissioni vengono inoltre rimborsate le spese di pernottamento e dei pasti escludendo quelle relative ai viaggi per la partecipazione alle riunioni. La misura e le modalità del rimborso delle spese di viaggio sono quelle previste per i dipendenti della Provincia dell'area non dirigenziale;

considerato che le missioni devono essere autorizzate in via preventiva da parte della presidente della commissione;

visto che l'articolo 2 della citata legge provinciale n. 4/1958 prevede inoltre che ai componenti delle commissioni a cui spetta il gettone individuale di presenza può essere concesso un assegno compensativo per il lavoro preparatorio o di studio da svolgere al di fuori delle riunioni ufficiali nell'entità determinata dalla Giunta provinciale, in misura comunque non superiore all'importo derivante dal rapporto ad anno del compenso massimo mensile di 750,00 euro;

visto che la Giunta provinciale con deliberazione n. 1202 del 14 giugno 2013 ha quantificato per l'anno 2013 l'importo massimo dell'assegno compensativo da riconoscere ai componenti della commissione per le pari opportunità in mensili lordi euro 675,00 e in annui lordi euro 8.100,00;

ritenuto di fissare l'importo massimo mensile e annuo individuale dell'assegno compensativo nella misura applicata dalla Provincia per l'anno 2013 considerando l'impegno e la disponibilità richiesti ai componenti per lo svolgimento dell'attività di studio, lavoro preparatorio e per la partecipazione ai gruppi di lavoro;

considerato che è necessario determinare per gli anni 2014 e 2015 l'importo complessivo della spesa annuale prevista per gli assegni compensativi di tutti i componenti della commissione pari opportunità che svolgeranno il lavoro preparatorio, indicandone la quantità complessiva delle prestazioni da effettuare e i relativi compensi unitari (orari) ai fini della relativa quantificazione della spesa;

ritenuto congruo quantificare in un massimo di 750 ore annue il tempo complessivo necessario per il lavoro preparatorio alle sedute per i componenti della commissione per le pari opportunità che ne hanno diritto;

ritenuto che la particolare qualificazione delle prestazioni giustifica la quantificazione di un compenso orario lordo di euro 20,00, pari a quello fissato dalla Giunta provinciale con

la citata deliberazione n. 1202 del 14 giugno 2013, determinando in tal modo un budget complessivo annuo di euro 15.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015;

stabilito che sarà in capo alla presidente della commissione per le pari opportunità la responsabilità di ripartire il monte ore complessivo a disposizione della commissione tra i componenti aventi diritto (ivi compresa la stessa presidente) in rapporto alle diverse attività da ciascuno svolte per il lavoro preparatorio o di studio, e la successiva verifica del corretto svolgimento dell'attività da parte dei singoli componenti, anche in rapporto alla quantità di ore impiegate;

considerato che il pagamento dell'assegno compensativo avverrà in seguito alla presentazione, con cadenza almeno trimestrale, di relazioni del lavoro preparatorio o di studio dei singoli componenti e della relativa attestazione di regolarità da parte della presidente della commissione;

visto l'articolo 14, comma 6, della citata legge provinciale che dispone che agli esperti della commissione di cui al comma 1, lettera e), spetta in relazione all'attività svolta un compenso determinato entro il limite massimo previsto per gli esperti individuati dall'articolo 50, primo comma, lettera b) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (comitato legislativo provinciale);

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 807 del 9 aprile 2009 con la quale viene stabilito in euro 1.952,21 lordi il compenso mensile da corrispondere a ciascun componente del comitato legislativo nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 50 della legge provinciale n. 12/1983;

ritenuto di determinare per i due esperti della commissione per le pari opportunità per gli anni 2014 e 2015 un compenso mensile lordo di euro 300,00 da corrispondere per i soli mesi in cui gli esperti hanno effettivamente prestato la loro attività in modo collegiale o individuale. Per effettiva attività si intende la partecipazione ad almeno una seduta della commissione o la produzione di uno studio, parere o relazione o lo svolgimento di iniziative, purché documentate e certificate dalla presidente della commissione. Qualora un esperto rivesta anche la carica di presidente della commissione il compenso mensile lordo è determinato in euro 675,00;

preso atto che ai sensi dell'articolo 50 della legge provinciale n. 12/1983, agli esperti compete altresì il trattamento economico di missione previsto per il personale dipendente della provincia dell'area non dirigenziale. Le missioni devono essere in ogni caso autorizzate in via preventiva da parte della presidente della commissione;

visto il bilancio di previsione del Consiglio provinciale per l'esercizio finanziario 2014;

d e t e r m i n a

1. di stabilire in euro 18,00 lordi l'importo del gettone individuale di presenza spettante ai componenti della commissione per le pari opportunità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13, per la partecipazione ad ogni seduta della commissione per le pari opportunità formalmente convocata. Il gettone di presenza è ridotto ad euro 9,00 nel caso di componenti appartenenti ad amministrazioni

pubbliche e non spetta ai componenti che siano dipendenti della Provincia e dei suoi enti strumentali;

2. di stabilire che ai componenti della commissione per le pari opportunità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge provinciale n. 13/2012 a cui spetta il gettone individuale di presenza può essere concesso un assegno compensativo per il lavoro preparatorio o di studio da svolgere al di fuori delle riunioni ufficiali in misura non superiore ad euro 675,00 mensili lordi e ad euro 8.100,00 annui lordi;
3. di quantificare per gli anni 2014 e 2015 in euro 15.000,00 l'importo annuale del budget complessivo a disposizione della commissione per assegni compensativi da ripartire tra i componenti in relazione alle ore di attività da ciascuno prestate, pari a 750 ore annue per un compenso orario lordo di euro 20,00. La presidente della commissione provvede al riparto del monte ore complessivo e verifica e certifica il corretto svolgimento dell'attività svolta anche in rapporto alla quantità di ore impiegate;
4. di stabilire che ai componenti e agli esperti della commissione di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b) ed e) della legge provinciale n. 13/2012, spetta il rimborso delle spese di viaggio nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti della Provincia dell'area non dirigenziale. Le spese ammesse a rimborso sono quelle sostenute per i viaggi effettuati per l'espletamento delle funzioni inerenti all'attività della commissione ivi compresi quelli per la partecipazione alle sedute plenarie e ai gruppi di lavoro. Vengono inoltre rimborsate le spese di pernottamento e dei pasti escludendo quelle relative ai viaggi per la partecipazione alle riunioni. Le missioni devono essere autorizzate in via preventiva da parte della presidente della commissione;
5. di stabilire per gli anni 2014 e 2015 in euro 300,00 il compenso mensile lordo da corrispondere ai due esperti della commissione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e) della legge provinciale n. 13/2012, dando atto che lo stesso compenso viene corrisposto per i soli mesi in cui gli esperti hanno effettivamente prestato la loro attività in modo collegiale o individuale secondo quanto indicato in premessa. Qualora un esperto rivesta anche la carica di presidente della commissione il compenso mensile lordo è determinato in euro 675,00;
6. di stabilire che il budget complessivo e la misura individuale dell'assegno compensativo sono determinati in misura proporzionale ai mesi di effettiva costituzione della commissione;
7. di dare atto che ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 14, comma 1, lettere c) e d) non spetta alcun compenso e alcun rimborso spese;
8. di imputare la spesa della presente disposizione a carico del cap. 211 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e corrispondente degli esercizi futuri.

Bruno Gino Dorigatti

